ALLEGATO .

al regolamento della Commissione, del 21 settembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU / 100 kg)	(EC	U/	100	ko)
----------------	-----	----	-----	-----

			(ECO/100 kg)	
	Codice NC		Importo del prelievo	
	1701 11 10		3€,20 (¹)	
	1701 11 90		36,20 (¹)	
	1701 12 10		36,20 (')	
	1701 12 90	,	36,20 (')	
	1701 91 00		43,64	
	1701 99 10		43,64	
	1701 99 90		43,64 (²)	
		l l		

^{(&#}x27;) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

^(*) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.